

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 22/2009****del 17 marzo 2009****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2008 del 7 novembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/594/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica l'allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio riguardo ai modelli dei certificati veterinari destinati al commercio intracomunitario di pollame e di uova da cova, al fine di applicare taluni requisiti di polizia sanitaria ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/683/CE della Commissione, del 18 ottobre 2007, che approva il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell'Ungheria ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/729/CE della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/846/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/870/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania per il 2008 ⁽⁶⁾.
- (7) La decisione 2007/846/CE abroga la decisione 2001/106/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo e dev'essere pertanto soppressa dallo stesso.
- (8) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 98.

⁽²⁾ GU L 227 del 31.8.2007, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 281 del 25.10.2007, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 19.12.2007, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 340 del 22.12.2007, pag. 105.

⁽⁷⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/594/CE, 2007/683/CE, 2007/729/CE, 2007/846/CE e 2007/870/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1. Ai punti 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, ai punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) e 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1, ai punti 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) e 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 e al punto 3 (direttiva 90/539/CE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il seguente trattato:

«— **32007 D 0729**: decisione 2007/729/CE della Commissione, del 7 novembre 2007 (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).»

2. Nell'adattamento a) al punto 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio) della parte 3.1 e nel testo di adattamento al punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 le parole «Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danimarca» sono sostituite dal testo seguente:

«NO	National Veterinary Institute PO Box 750 Sentrum 0106 Oslo NORVEGIA Tel. +47 23216000 Fax +47 23216001»
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Al punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

al punto A dell'allegato I è aggiunto il testo seguente:

NO	National Veterinary Institute PO Box 750 Sentrum 0106 Oslo NORVEGIA Tel. +47 23216000 Fax +47 23216001»
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nel testo di adattamento al punto 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1 le parole «Norvegia Danmarks Veterinære Institut — Avdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave» sono sostituite dal testo seguente:

«NO	National Veterinary Institute PO Box 750 Sentrum 0106 Oslo NORVEGIA Tel. +47 23216000 Fax +47 23216001»
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Il testo dell'adattamento f) del punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è sostituito dal testo seguente:

«f) Nell'allegato D, capitolo II, parte A, punto 2, per quanto concerne gli istituti ufficiali è aggiunto il seguente testo:

NO	National Veterinary Institute PO Box 750 Sentrum 0106 Oslo NORVEGIA Tel. +47 23216000 Fax +47 23216001»
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

al paragrafo 2, lettera d), dell'allegato I è aggiunto il testo seguente:

NO	National Veterinary Institute PO Box 750 Sentrum 0106 Oslo NORVEGIA Tel. +47 23216000 Fax +47 23216001»
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Al punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:

Norvegia

National Veterinary Institute
PO Box 750 Sentrum
0106 Oslo
NORVEGIA
Tel. +47 23216000
Fax +47 23216001».

8. Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41 (decisione 2007/590/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i punti seguenti:

«42. **32007 D 0683**: decisione 2007/683/CE della Commissione, del 18 ottobre 2007, che approva il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell'Ungheria (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 27).

Questo atto non si applica all'Islanda.

43. **32007 D 0870**: decisione 2007/870/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania per il 2008 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 105).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

9. Al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattato:

«— **32007 D 0594**: decisione 2007/594/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 (GU L 227 del 31.8.2007, pag. 33).»

10. Nel testo di adattamento al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 viene aggiunto il testo seguente:

«h) Nell'allegato IV, la parola "Norvegia" è inserita dopo la parola "Finlandia" nella nota 3 del Modello 1, nella nota 4 del Modello 2, nella nota 1 del Modello 3, nella nota 3 del Modello 4, nella nota 3 del Modello 5 e nella nota 1 del Modello 6.»

11. Al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Nell'allegato IV, la parola "Norvegia" è inserita dopo la parola "Finlandia" nella nota 3 del Modello 1, nella nota 4 del Modello 2, nella nota 1 del Modello 3, nella nota 3 del Modello 4, nella nota 3 del Modello 5 e nella nota 1 del Modello 6.»

12. Il testo del punto 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.

13. Dopo il punto 82 [regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:

«83. **32007 D 0846**: decisione 2007/846/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 72).

Questo atto non si applica all'Islanda.»
